



REPUBBLICA ITALIANA

147/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60440** del registro di segreteria, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Caruso (*avv.sebastiano.caruso@postecert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

omissis, nato a *omissis* il *omissis* (c.f.: *omissis*), non costituito,

avverso e per la riforma

della sentenza n. 276/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, pubblicata in data 22.11.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 18.4.2024, il relatore, nonché l'avv. Giannico
per l'appellante.

Svolgimento del processo

L'INPS impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Sezione territoriale, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato - ex dipendente del Ministero dell'istruzione, collocato a riposo nel settembre 2019 - volto alla riliquidazione del proprio trattamento previdenziale tenuto conto di alcuni emolumenti retributivi accessori, meglio dettagliati nella domanda giudiziale, erroneamente non computati nella base pensionabile.

A fondamento della decisione, il primo giudice ha osservato come in corso di causa il ricorrente avesse dato prova sia di aver effettivamente percepito i compensi di che trattasi, sia che l'istituto scolastico presso cui prestava servizio avesse notiziato l'INPS delle relative ritenute previdenziali effettuate.

Con un unico motivo di gravame, l'appellante si duole della decisione nella sola parte in cui ha ritenuto che la retribuzione accessoria che ne occupa vada inclusa nella base di calcolo della c.d. "quota A)" di pensione, anziché nella "quota B)" di cui all'art 13 d.lgs. n. 503/93, diversamente da quanto disposto dall'art. 2, comma 11, l. n. 335/95, secondo cui siffatta retribuzione potrebbe concorrere << (...) *alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.*>>.

Conclude, pertanto, l'Istituto per la riforma *in parte qua* della decisione, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

L'appellato non si è costituito, nonostante la sua tempestiva e rituale evocazione in giudizio.

All'udienza di discussione della causa, il difensore dell'ente ha concluso come da proprie difese.

Motivi della decisione

In rito, va dichiarata la contumacia dell'appellato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.g.c. Nel merito, l'appello è fondato.

Va premesso che, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile è costituita dall'ultima retribuzione - da intendersi come trattamento economico rivestente carattere stabile, definitivo e permanente - e dagli assegni o indennità pensionabili elencati nello stesso articolo, aumentata del 18%, mentre nessun altro assegno o indennità può essere considerato a tali fini se la relativa disposizione di legge non lo preveda espressamente (art. 43 d.p.r. n. 1092/73).

Vigendo il principio di tassatività e nominatività degli emolumenti pensionistici, dunque, sono necessarie espresse previsioni legislative sia per la pensionabilità di un emolumento da inserire nella base di computo del trattamento di quiescenza, che per la sua inclusione nella base pensionabile maggiorata del 18%.

L'art. 13, d.lgs. n. 503/92, nel riformare anche i trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti, ha previsto che l'importo della pensione, da calcolarsi sempre con il sistema retributivo, è determinato dalla somma di due quote, denominate A) e B).

La prima, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente all'1.1.1993, viene calcolata secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta; l'altra, corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall'1.1.1993, si calcola secondo le norme di cui allo

stesso decreto legislativo (criterio della c.d. “retribuzione media pensionabile”: cfr. art. 7 d.lgs. cit.).

A sua volta, la legge 8 agosto 1995, n. 335, nell'introdurre, com'è noto, per gli assunti a decorrere dall'1.1.1996, il sistema contributivo per il calcolo della pensione (art. 1), ha mantenuto il precedente sistema retributivo, parzialmente o totalmente, a seconda che il lavoratore abbia un'anzianità contributiva inferiore o superiore a 18 anni al 31.12.1995.

Nel primo caso, la pensione è determinata dalla somma della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995 [art. 1, comma 12, lett. a)], secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data, nonché dalla quota corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo [art. 1, comma 12, lett. b)]; nell'altra ipotesi, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo (art. 1, comma 13).

E' parimenti noto che i trattamenti accessori dei pubblici dipendenti, sono divenuti pensionabili, a decorrere dall'1.1.1996, conformemente a quanto già avveniva nel settore privato: l'art. 2, comma 9, l. n. 335/95 estende, infatti, al regime previdenziale pubblicistico la disciplina di cui all'art. 12, l. n. 153/1969 e s.m.i., per cui deve essere considerata come retribuzione pensionabile, fatte salve le eccezioni espressamente previste << (...) *tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro (...) in dipendenza del rapporto di lavoro*(...) >>.

Tale nozione di retribuzione, peraltro, ai sensi del successivo comma 11, concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dal censuato art. 13, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 503/93.

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, può, dunque, procedersi allo scrutinio del gravame che, come accennato, è incentrato esclusivamente sulla contestata collocazione delle retribuzioni accessorie percepite dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro nella quota A) della base pensionabile, anziché nella quota B) e che, come preannunciato, merita accoglimento.

Dalla lettura della documentazione in atti, invero, emerge inconfutabilmente che gli emolumenti accessori *de quo agitur* non rientrano nella previsione di cui all'art. 43 d.p.r. n. 1092/73, bensì in quella di cui all'art. 12, l. n. 153/1969 e, dunque, sono valorizzabili, ex art. 2 comma 11, l. n. 335/95 (a decorrere dal 1.1.1996), solo nella più volte menzionata quota B), di cui all'art. 13, d.lgs. n. 503/93, cit. (in termini, in cui caso analogo, C. conti, Sez. App. Sicilia, n. 67/2023).

Avvalora la bontà della tesi gravatoria, infine, anche il comportamento processuale inerte dell'appellato, rimasto contumace (art. 95, comma 3, c.p.c.).

Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata andrà riformata *in parte qua*, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Spese di difesa compensate in ragione della complessiva soccombenza parziale reciproca all'esito dei due gradi di giudizio e stante la mancata attività difensiva dell'appellato. Nulla per quelle di giudizio in ragione della gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'**INPS**, iscritto al n. **60440** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo

accoglie nei sensi di cui in motivazione, compensando le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.4.2024.

L'Estensore

f.to Aurelio Laino

Il Presidente

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 18/06/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi